

Messaggio

numero

7541

data

6 giugno 2018

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Richiesta di aggiunta ai contratti di costituzione in relazione alla domanda di trasferimento da Alpiq AG ad Alpiq Suisse SA delle quote di partecipazione in Officine idroelettriche della Maggia SA (12.5%) e in Officine idroelettriche di Blenio SA (17%)

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame la richiesta di aggiunta ai contratti di costituzione presentata da Alpiq AG in relazione alla domanda di trasferimento delle azioni summenzionate.

I. INTRODUZIONE

La società Officine idroelettriche della Maggia SA (di seguito "Ofima") è una società anonima costituita il 10 dicembre 1949 con sede a Locarno il cui scopo è *"Lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti fino al Verbano, lo sfruttamento delle forze idriche delle vallate vicine, e la partecipazione ad altre società idroelettriche aventi scopi analoghi, il trasporto dell'energia prodotta, se eseguito in comune, pure l'esercizio di teleferiche e la gestione di esercizi pubblici."* Il capitale sociale di Ofima inizialmente composto da 600 azioni nominative di CHF 100'000.-, per un totale di CHF 60 mio, venne aumentato in seguito portato a 1'000 azioni nominative di CHF 100'000.-, per un totale di CHF 100 mio.

Analogamente la società Officine idroelettriche di Blenio SA (di seguito "Ofible") è una società anonima costituita il 28 febbraio 1956 con sede a Olivone il cui scopo è *"Lo sfruttamento delle forze idriche della Valle di Blenio, come alla concessione del 3 novembre 1953, lo sfruttamento di acque di vallate vicine e il trasporto dell'energia prodotta."* Il capitale sociale di Ofible è composto di 600 azioni nominative di CHF 100'000.-, per un totale di CHF 60 mio.

La partecipazione del Cantone quale azionista di Ofima e Ofible è fissata al 20% del capitale azionario di entrambe le società.

Nell'ambito del rilascio della concessione per lo sfruttamento delle acque, con decreti legislativi del 7 novembre 1949 (BU 1949 pag. 123) e del 12 gennaio 1956 (BU 1956 pag. 13), il Gran Consiglio ha anche approvato i contratti di costituzione e gli statuti di Ofima e Ofible, che sono società anonime ad economia mista ai sensi dell'art. 762 del Codice delle obbligazioni. Analogamente si è proceduto all'aumento del capitale azionario di Ofima che venne approvato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 28 marzo 1962 (BU 1962

pag. 93) tramite una modifica del contratto di costituzione e degli statuti, che pure furono in quell'occasione sottoposti ad approvazione del Parlamento.

La società Alpiq AG detiene una quota azionaria del 17% in Ofible SA e del 12.5% in Ofima SA. La società Alpiq AG nata dalla fusione fra ATEL ed EOS (da fine 2009 nuova ragione sociale assunta dall'originaria Aar e Ticino S.A. di Elettricità [ATEL], Olten) è una società anonima con sede a Olten, il cui capitale sociale è detenuto al 100% dalla società Alpiq Holding SA, con sede a Losanna.

Il 6 aprile 2016, Alpiq AG ha sottoposto ai Consigli di Amministrazione una richiesta di trasferimento per quanto concerne le sue quote di proprietà; la domanda, che è stata valutata criticamente da una parte degli altri azionisti, è stata riproposta in una forma diversa lo scorso 13 novembre 2017.

L'approvazione di una domanda di trasferimento di azioni compete innanzitutto ai Consigli di amministrazione, che in tale contesto devono applicare le regole stabilite dagli statuti, rispettivamente dal diritto federale, in particolare dal Codice delle obbligazioni. Senza per evidenti ragioni entrare nel dettaglio di tali norme e procedure, rileviamo che in relazione al trasferimento delle azioni gli statuti di entrambe le società, ai rispettivi articoli 4, stabiliscono quanto segue.

Il Consiglio d'amministrazione tiene un libro delle azioni. Di fronte alla Società è considerato azionista chi è iscritto nel libro delle azioni. Il trasferimento di azioni necessita dell'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

L'approvazione può essere negata:

- a) se l'acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto, o*
- b) quando un motivo grave osta all'approvazione, e, segnatamente quando
 - aa) non vi sono tutte le garanzie che l'acquirente rispetti tutti gli impegni statutari e contrattuali nei confronti della Società e degli azionisti, o*
 - bb) l'acquirente direttamente o indirettamente svolge un'attività in concorrenza con la Società, od i suoi azionisti, o*
 - cc) con l'acquisto si perseguono scopi estranei all'economia elettrica.**

L'approvazione può inoltre essere negata qualora la Società offra al venditore delle azioni di acquistarle al loro valore reale per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi.

Il consenso non può essere rifiutato quando uno degli azionisti intenda trasferire azioni a un ente al quale egli partecipa in modo preponderante, oppure a un ente che avesse partecipazione preponderante alla sua impresa. Il consenso deve essere accordato anche quando le azioni sono trasferite a un azionista già membro della società anonima.

Sulle azioni acquistate dalla Società, gli altri azionisti hanno un diritto di compera in proporzione alle loro quote di partecipazione. Se un azionista non fa valere il suo diritto di compera entro il termine di 3 mesi, i diritti di compera degli altri soci sono proporzionalmente estesi.

Con il trasferimento delle azioni, tutti gli obblighi e i diritti stabiliti dai contratti e dagli statuti e derivanti dal possesso delle azioni passano al nuovo acquirente

Il tema della trasferibilità delle azioni è però oggetto anche di specifiche clausole dei contratti di costituzione, sottoscritti dai rispettivi Partner e per loro vincolanti. Segnatamente si tratta delle regole sancite negli articoli 6 dei rispettivi contratti di costituzione di Ofima SA e Ofible SA, che recitano:

Art. 6

Le azioni della società anonima sono nominative e trasferibili soltanto con il consenso di tutti gli azionisti. Il consenso non può essere rifiutato quando un azionista intenda trasferire azioni a un ente al quale egli partecipi in modo preponderante, oppure a un ente che abbia partecipazione preponderante alla sua impresa. Il consenso deve essere accordato anche quando le azioni sono trasferite a un azionista già membro della società anonima.

In caso di vendita a un terzo, gli altri azionisti hanno un diritto di prelazione in proporzione alle loro quote di partecipazione. Se un azionista rinuncia a far valere il diritto di prelazione a lui spettante, i diritti di prelazione degli altri soci saranno proporzionalmente estesi.

Con il trasferimento delle azioni, tutti gli obblighi e i diritti stabiliti dai contratti e dagli statuti e derivanti dal possesso delle azioni passano al nuovo acquirente.

II. LA PRIMA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO

Ad inizio 2016, Alpiq Holding AG ha annunciato le nuove scelte strategiche per far fronte alle grosse perdite societarie che hanno caratterizzato gli anni precedenti. Il gruppo Alpiq aveva infatti archiviato il 2015 con un perdita netta di 830 milioni di franchi, che seguiva il passivo di 902 milioni subito del 2014. Oltre ad importanti misure di riduzione dei costi sono state valutate opportunità supplementari di disinvestimento, con l'abbandono sistematico di partecipazioni non strategiche, il tutto finalizzato a ridurre l'indebitamento.

In questo contesto, tramite un comunicato stampa pubblicato in data 7 marzo 2016, Alpiq Holding AG ha espresso la sua intenzione di rendere accessibile a potenziali investitori il proprio portafoglio idroelettrico, nella misura del 49%. Secondo il comunicato stampa, i potenziali investitori avrebbero potuto essere costituiti da entità nazionali e straniere con interesse ad operare investimenti a lungo termine nel campo delle energie rinnovabili. In altre parole, l'apertura del portafoglio idroelettrico di Alpiq Holding SA era indirizzata non solo a imprese attive nel settore dell'energia, ma pure a investitori di natura meramente finanziaria desiderosi di fare investimenti a lungo termine. Questa strategia è stata confermata da Alpiq Holding SA al Cantone il 6 aprile 2016.

Sostanzialmente, le partecipazioni di Alpiq Holding SA, che raggruppa le partecipazioni che detiene in 14 centrali, nonché le azioni di Hydro Exploitations SA, sarebbero confluite in una nuova entità denominata HydroCo; Alpiq Holding SA avrebbe ceduto fino al 49% delle azioni di HydroCo a degli investitori.

Il Consiglio di Stato ha immediatamente espresso le sue preoccupazioni in relazione alle intenzioni di Alpiq, comunicando il 6 aprile 2016 la sua contrarietà ad un'eventuale cessione delle partecipazioni detenute da Alpiq nelle due "Partnerwerke", osservando in particolare di non poter accettare la cessione delle partecipazioni a entità non attive nel settore energetico e che non abbiano un legame diretto con il territorio ticinese. Di riflesso, il Governo ha espresso tutta la sua preoccupazione circa il potenziale impatto che le misure proposte da Alpiq Holding AG avrebbero potuto avere sul mercato del lavoro ticinese, dichiarando la sua disponibilità, tramite AET, a valutare eventuali altre soluzioni per un progetto che mantenesse il valore aggiunto sul nostro territorio cantonale.

Le successive precisazioni ottenute da Alpiq Holding AG, sia per iscritto sia nell'ambito di un'audizione dei vertici della Società del 12 maggio 2016, non hanno permesso di modificare la nostra visione critica nei confronti dell'operazione promossa da Alpiq Holding AG, che si configurava a mente del Consiglio di Stato come un trasferimento tra società consorelle, non ammessa dagli statuti, e non come un trasferimento intergruppo tra società madre e società figlia, che avrebbe esulato dal campo di applicazione dell'art. 6 dei rispettivi contratti di costituzione, come sostenuto da Alpiq AG.

Parallelamente, in data 12 aprile 2016, Alpiq AG ha presentato la richiesta formale di trasferimento delle azioni da porre quale trattanda all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di amministrazione di Ofima e Ofible del 31 maggio 2016. Durante tale seduta, i due CdA non hanno preso una decisione definitiva, anche se vari Consiglieri di amministrazione parevano propensi ad accettare tale richiesta di trasferimento, ma solo a condizione di aver ricevuto complementi d'informazione e garanzie (anche finanziarie) da loro ritenuti necessari e che l'operazione venisse approvata da tutti gli azionisti.

La richiesta avrebbe dovuto essere messa ai voti durante la seduta prevista per l'8 luglio 2016. Preso atto di quanto sino a quel momento avvenuto, i rappresentanti del Cantone intendevano esprimere voto negativo.

Tuttavia il 7 luglio 2016, ossia il giorno precedente la prevista seduta, la Pretura di Blenio e quella di Locarno-Città, accogliendo *inaudita altera parte* un'istanza supercautelare presentata dall'azionista BKW Energie AG Berna contro le Ofima e Ofible, hanno ordinato ai due rispettivi CdA, sotto comminatoria dell'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS), di non autorizzare il trasferimento in favore di Alpiq Suisse SA della quota delle azioni di Ofima e Ofible, detenute da Alpiq AG. In occasione delle sedute tenutesi il giorno 8 luglio successivo, i CdA di Ofima e di Ofible, in ossequio agli ordini impartiti dalle due sopraccitate Preture, hanno respinto la richiesta di Alpiq AG.

III. LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEL 16 NOVEMBRE 2017

Il 16 novembre 2017 Alpiq AG ha presentato una nuova richiesta di trasferimento delle sue azioni ad Alpiq Suisse SA (che, con Alpiq AG, fa parte di Alpiq Holding SA) e quindi la richiesta di modifica dei contratti di costituzione oggetto del presente messaggio.

Rispetto alla prima domanda effettuata nel 2016, Alpiq AG si è limitata a succintamente comunicare di voler inizialmente attuare il trasferimento delle sue azioni di Ofima e di Ofible ad Alpiq Suisse SA e solo in un secondo tempo eventualmente cedere una quota minoritaria di quest'ultima società ad investitori terzi. Secondo Alpiq AG, elemento prioritario sarebbe ora una riorganizzazione del gruppo basata sull'accentramento in Alpiq Suisse SA di tutte le partecipazioni idroelettriche: operazione che configurerebbe unicamente un trasferimento interno che non potrebbe essere negato in base ai disposti dei contratti di costituzione. Alpiq AG ha condizionato tale sua seconda richiesta di trasferimento di azioni all'approvazione da parte di tutti gli azionisti e alla sottoscrizione da parte di questi ultimi della relativa modifica dei contratti di costituzione.

In data 1° dicembre 2017, ossia nel rispetto del termine di tre mesi di cui all'art. 685c del Codice delle obbligazioni, i Consigli di amministrazione di Ofima e Ofible hanno approvato a maggioranza e con il voto contrario dei rappresentanti del Cantone Ticino, la richiesta di trapasso delle azioni da Alpiq AG ad Alpiq Suisse SA, con le condizioni presentate da Alpiq AG stessa, ossia l'accordo di tutti gli azionisti e la firma degli atti di modifica dei contratti di costituzione.

La posizione espressa dal Consiglio di Stato è stata determinata dalle scarse informazioni fornite da Alpiq AG, ragione per la quale il Governo ha ritenuto giustificato richiedere chiare informazioni sull'operazione, così da potersi esprimere e adottare eventuali decisioni con cognizione di causa.

Dopo alcuni scambi di corrispondenza, Alpiq AG ha fornito lo scorso 19 dicembre le informazioni richieste al Consiglio di Stato, informazioni che sono state approfondite

durante un incontro con il Governo del 30 gennaio 2018. Nel corso dell'audizione, il Consiglio di Stato ha ricordato l'esigenza che fosse fatta la massima chiarezza sulla procedura di trasferimento richiesta da Alpiq AG, affinché su questo cambiamento – sul quale si sarebbe verosimilmente dovuto pronunciare il Gran Consiglio – non vi fosse il rischio di fraintendimenti. I rappresentanti di Alpiq AG hanno ricordato dal canto loro il processo aziendale che ha portato alla nascita dell'azienda, nel 2009, grazie all'unione fra EOS e Atel.

È stato spiegato che è intenzione del gruppo Alpiq Holding AG riorganizzare le attività delle proprie due società Alpiq AG ed Alpiq Suisse SA, in particolare assegnando alla seconda il controllo di tutte le entità produttive idroelettriche. I piani dell'azienda puntano ora a concentrarsi sulla produzione e la vendita di energia, e in questa prospettiva rientra il trasferimento delle quote detenute in Ofima e Ofible. Infine è stato sottolineato che i piani strategici elaborati dal Consiglio d'amministrazione sono orientati alla trasparenza e alla lealtà nei confronti dei partner del gruppo.

Le posizioni espresse da Alpiq AG sono state formalizzate dall'Azienda all'attenzione del Consiglio di Stato il 13 febbraio 2018, confermando in particolare che *“Nel 2015 Alpiq ha deciso di semplificare la struttura societaria e, con ciò, di incrementare anche l'attrattività per le partecipazioni di terzi. Le partecipazioni all'energia idroelettrica dovranno essere riunite nella Alpiq Suisse SA, con l'obiettivo di costituire una società esclusivamente votata alla produzione di energia idroelettrica. Originariamente era anche previsto di vendere una quota minoritaria di questa nuova Alpiq Suisse SA. Tale progetto fu tuttavia sospeso lo scorso anno (comunicato stampa di Alpiq del 28 agosto 2017). Per altri settori operativi di Alpiq, come per es. l'attività di servizi, la ricerca di investitori è tuttora in corso. Il trasferimento delle azioni da Alpiq AG ad Alpiq Suisse SA costituisce dunque un trasferimento interno al gruppo. Entrambe le società sono controllate al 100% dalla Alpiq Holding e al momento non sussiste nessuna intenzione di cedere tale controllo. Sempre secondo Alpiq i diritti e i doveri concernenti le centrali partner non sono pertanto compromessi in alcun modo da questa transazione”*. Alpiq AG ha quindi ribadito la sua opinione secondo cui *“il trasferimento delle azioni dalla Alpiq SA alla Alpiq Suisse SA e la richiesta di approvazione del trasferimento sono conformi alla legge e allo statuto”*.

Lo scorso 27 marzo 2018, sono giunte al Cantone le indicazioni sulle prese di posizione degli altri 5 partner di Ofima e Ofible. Questi ultimi hanno dichiarato di accettare la richiesta di Alpiq AG e di essere pronti a sottoscrivere le relative aggiunte ai contratti di costituzione, con le seguenti precisazioni:

- la Città di Zurigo ha rilevato di ritenere che il trasferimento richiesto non è conforme ai contratti di costituzione in essere fra i Partner. Ha quindi evidenziato come il suo consenso valga solo nel caso di specie, ma non possa costituire un precedente nell'ottica di eventuali future analoghe richieste di trasferimento;
- la AXPO Power AG ha invece condizionato il suo accordo al fatto che il trasferimento avvenga entro la metà del 2019, in caso contrario, chiede che Alpiq AG formuli una nuova richiesta.

IV. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha manifestato a più riprese la sua contrarietà nei confronti di un'operazione, che, nella sua richiesta iniziale, era intesa a creare una nuova struttura contenente anche le partecipazioni in Ofima e Ofible allo scopo di procedere poi con la

vendita di quote azionarie della nuova società creata a investitori esteri e non direttamente attivi sul mercato elettrico.

Al proposito, rileviamo che il mantenimento in mani svizzere delle infrastrutture strategiche del settore energetico è diventato a livello federale un tema politico attuale e molto delicato. La questione della dipendenza dall'estero era già tema di discussione durante la campagna per la votazione popolare del 21 maggio 2017 concernente la Strategia Energetica 2050 e lo è diventato ancor di più con la presentazione dell'iniziativa parlamentare Badran ([16.498](#)) del 16 dicembre 2017 dal titolo "Assoggettare le infrastrutture strategiche dell'economia energetica alla lex Koller".

L'iniziativa chiede che le infrastrutture strategiche del settore energetico, segnatamente le centrali idroelettriche, le reti di trasporto dell'energia elettrica e le reti del gas, siano assoggettate alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Lex Koller). L'iniziativa mira così a mantenere sotto controllo l'acquisto da parte di imprese o Stati stranieri di queste infrastrutture d'importanza vitale per il buon funzionamento del Paese.

Sulla questione si sono già chinate le Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia dei due rami del Parlamento nazionale, che hanno deciso di dare seguito all'iniziativa in modo da consentire un rapido avvio dei lavori legislativi su questo tema.

Dopo aver constatato che gli investimenti stranieri nel settore dell'energia sono in costante aumento, le commissioni ritengono necessario analizzare la situazione nel dettaglio. In particolare va esaminato se il sistema attuale delle concessioni sia ancora in grado di preservare gli interessi del Paese o se sia preferibile introdurre strumenti che permettano di controllare la partecipazione straniera nel settore dell'energia, segnatamente in vista di un'apertura del mercato dell'elettricità.

Il legislatore federale è ora chiamato a dibattere il tema nell'ambito dell'applicazione della Strategia Energetica 2050 e a prendere eventuali decisioni per evitare che strutture di preminente interesse pubblico (come appunto quelle per la produzione idroelettrica) possano essere alienate all'estero.

La preoccupazione è sicuramente aumentata a seguito anche dei cambiamenti radicali ed in brevissimo tempo delle strategie aziendali, che hanno coinvolto anche Alpiq Holding AG.

Per il Consiglio di Stato, è quindi stato fondamentale far pressione affinché le partecipazioni rimanessero in società in mani svizzere. Nel 2016 la strategia dichiarata da Alpiq Holding AG consisteva nel "vendere" le proprie partecipazioni in impianti idroelettrici in Svizzera per motivi finanziari e puntare sui servizi. Questa strategia è nel frattempo mutata e Alpiq Holding AG ha venduto il settore dei servizi energetici di Alpiq InTec e del gruppo Kraftanlagen per concentrarsi sulla propria attività principale.

Il Governo prende atto di questo cambiamento di strategia di Alpiq Holding AG espresso durante l'audizione del 30 gennaio 2018 e confermato con lettera del 13 febbraio successivo, prendendo pure atto delle indicazioni ricevute secondo cui l'operazione presentata da Alpiq AG è intesa come un mero riordino aziendale. Con la riorganizzazione, Alpiq vuole concentrare in un'unica società le partecipazioni in centrali di produzione idroelettrica, separandole da quelle in impianti di altro tipo.

Sulla base di queste indicazioni, il Consiglio di Stato ritiene di poter aderire alla richiesta di trasferimento di Alpiq AG, rilevando comunque quanto segue:

- contrariamente a quanto affermato da Alpiq AG e analogamente a quanto ritenuto dalla Città di Zurigo, a mente dello scrivente Consiglio il tenore degli articoli 6 dei rispettivi Contratti di costituzione non impone di approvare la richiesta di Alpiq AG. Il Contratto di costituzione fa infatti riferimento solo ad un trasferimento di azioni tra società madre e società figlia o viceversa. Per contro esso non tratta il caso di trasferimenti di azioni fra società sorelle. In ogni caso, nulla impedirebbe ad Alpiq AG di risolvere indirettamente questa questione, trasferendo prima le azioni da una società figlia alla società madre e da quest'ultima all'altra società figlia.
- Un'eventuale riattivazione degli obiettivi della prima richiesta, che prevedeva la creazione di una nuova entità accessibile a investitori esteri non direttamente attivi sul mercato idroelettrico, non può essere esclusa a priori. Il Consiglio di Stato valuterà evidentemente con l'opportuna attenzione l'evolversi della situazione. Rileviamo a tal proposito che i margini di manovra sono comunque limitati e che l'eventualità di una cessione di quote azionarie all'estero non dipende strettamente dalla richiesta di trasferimento oggetto del presente messaggio: indipendentemente dal riassetto della struttura societaria, non può infatti essere impedito che quote di Alpiq AG, come di Alpiq Suisse SA, siano vendute a investitori esteri e/o società non attive nel settore elettrico.

I contratti di costituzione e gli statuti di Ofima e Ofible originariamente sono stati ratificati per l'azionista Canton Ticino dal Gran Consiglio. In seguito vi sono state altre modifiche dei contratti di costituzione di queste e altre "Partnerwerke", che, per il principio del parallelismo delle forme quale tipica espressione del principio di legalità, sono state sottoposte al Gran Consiglio per approvazione.

Gli ultimi messaggi governativi in tal senso sottoposti per approvazione a codesto lodevole Gran Consiglio sono i seguenti:

- [messaggio n. 5068](#) del 6 dicembre 2000 concernente la modifica dei contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA;
- [messaggio n. 6762](#) del 12 marzo 2013 concernente la modifica dei contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA;
- [messaggio n. 6998](#) dell'11 novembre 2014 concernente la modifica dello Statuto e del Contratto di fondazione della Verzasca SA.

Stante quanto precede, anche l'autorizzazione dei contratti di costituzione formulata da Alpiq AG compete quindi al Parlamento. Tale competenza appare in concreto ancora più evidente poiché il Cantone Ticino, a differenza degli altri partner di Ofima e Ofible, è anche autorità concedente per l'utilizzazione delle acque ai sensi della Legge sull'utilizzazione delle acque.

V. CONCLUSIONI

Ritenuto quanto precede, vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di aggiunta all'art. 2 dei contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA come indicato negli allegati A e B.

Il Consiglio di Stato precisa che, analogamente a quanto sostenuto dalla Città di Zurigo con lettera 26 gennaio 2018, la richiesta di Alpiq AG non riguarda uno dei casi previsti dagli articoli 4 cpv. 4 degli Statuti e 6 cpv. 2 dei contratti di costituzione; in questo senso, l'accordo del Cantone sul quale il Parlamento è chiamato a decidere non può essere inteso come precedente per altri casi analoghi.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva le aggiunte ai contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati i decreti legislativi del 7 novembre 1949, 12 gennaio 1956, 28 marzo 1962 e 19 febbraio 2001 relativi ai contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA;
- visto il messaggio 6 giugno 2018 n. 7541 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Sono approvate le modifiche dei contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA, allegate al presente decreto legislativo, quali aggiunte ai contratti stessi.

²Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere le aggiunte ai contratti di costituzione così come richiesti agli allegati A e B, specificando le riserve indicate al punto V del messaggio.

Articolo 2

Il presente decreto legislativo, unitamente ai suoi allegati, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Aggiunta VI

del

al contratto di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA del 10 dic. 1949,
alla sua aggiunta I del 30 marzo 1962,
all'aggiunta II del 30 marzo 2001,
all'aggiunta III del 28 marzo 2003,
all'aggiunta IV del 27 gennaio 2011
e all'aggiunta V del 13 agosto 2013.

A seguito della richiesta di Alpiq AG di trasferire all'interno del gruppo Alpiq la sua partecipazione alle Officine idroelettriche della Maggia SA a Alpiq Suisse SA, gli azionisti delle Officine idroelettriche della Maggia SA hanno deciso il seguente adattamento del contratto di costituzione del 1° dicembre 1949 e delle relative aggiunte I del 30 marzo 1962, II del 30 marzo 2001, III del 28 marzo 2003, IV del 27 gennaio 2011 e V del 13 agosto 2013.

Art. 1

Il contratto di costituzione e le relative aggiunte vengono conclusi fra:

*Contratto
concernente la costituzione di una società anonima
per la costruzione e l'esercizio
degli impianti idroelettrici della Maggia
stipulato tra*

***Repubblica e Cantone del Ticino
Axpo Power AG, Baden
IWB Industrielle Werke Basel, Basilea
Alpiq Suisse SA, Losanna
Città di Zurigo
BKW Energie AG, Berna
Energie Wasser Bern, Berna***

Art. 2

L'art. 2 del contratto di costituzione e le relative aggiunte I, III e IV concernente il capitale sociale e la sua ripartizione vengono sostituiti dal seguente testo:

Il capitale sociale è al massimo di Fr. 100'000'000.- (franchi cento milioni).

La partecipazione dei singoli azionisti è fissata come segue:

<i>Repubblica e Cantone del Ticino</i>	<i>20 %</i>	<i>Fr. 20'000'000.-</i>
<i>Axpo Power AG</i>	<i>30 %</i>	<i>Fr. 30'000'000.-</i>
<i>IWB Industrielle Werke Basel</i>	<i>12,5 %</i>	<i>Fr. 12'500'000.-</i>
<i>Alpiq Suisse SA</i>	<i>12,5 %</i>	<i>Fr. 12'500'000.-</i>
<i>Città di Zurigo</i>	<i>10 %</i>	<i>Fr. 10'000'000.-</i>
<i>BKW Energie AG</i>	<i>10 %</i>	<i>Fr. 10'000'000.-</i>
<i>Energie Wasser Bern</i>	<i>5 %</i>	<i>Fr. 5'000'000.-</i>

Aggiunta V

del ...

al contratto di costituzione delle Officine idroelettriche di Blenio SA del 29 febbraio 1956,
alla sua aggiunta I del 30 marzo 2001,
all'aggiunta II del 28 marzo 2003,
all'aggiunta III del 27 gennaio 2011
e all'aggiunta IV del 13 agosto 2013.

A seguito della richiesta di Alpiq AG di trasferire all'interno del gruppo Alpiq la sua partecipazione alle Officine idroelettriche di Blenio SA ad Alpiq Suisse SA, gli azionisti delle Officine di Blenio SA hanno deciso il seguente adattamento del contratto di costituzione del 29 febbraio 1956 e le relative aggiunte I del 30 marzo 2001, II del 28 marzo 2003, III del 27 gennaio 2011 e IV del 13 agosto 2013.

Art. 1

Il contratto di costituzione e le relative aggiunte vengono conclusi fra:

*Contratto
concernente la costituzione di una società anonima
per la costruzione e l'esercizio
degli impianti idroelettrici di Blenio
stipulato tra*

Repubblica e Cantone del Ticino
Axpo Power AG, Baden
Città di Zurigo
Alpiq Suisse SA, Losanna
IWB Industrielle Werke Basel, Basilea
BKW Energie AG, Berna
Energie Wasser Bern, Berna

Art. 2

L'art. 2 del contratto di costituzione, e le relative aggiunte II e III, concernente il capitale sociale e la sua ripartizione vengono sostituiti dal seguente testo:

Il capitale sociale è al massimo di Fr. 60'000'000.- (franchi sessanta milioni).

La partecipazione dei singoli azionisti è fissata come segue:

<i>Repubblica e Cantone del Ticino</i>	<i>20 %</i>	<i>Fr. 12'000'000.-</i>
<i>Axpo Power AG</i>	<i>17 %</i>	<i>Fr. 10'200'000.-</i>
<i>Città di Zurigo</i>	<i>17 %</i>	<i>Fr. 10'200'000.-</i>
<i>Alpiq Suisse SA</i>	<i>17 %</i>	<i>Fr. 10'200'000.-</i>
<i>IWB Industrielle Werke Basel</i>	<i>12 %</i>	<i>Fr. 7'200'000.-</i>
<i>BKW Energie AG</i>	<i>12 %</i>	<i>Fr. 7'200'000.-</i>
<i>Energie Wasser Bern</i>	<i>5 %</i>	<i>Fr. 3'000'000.-</i>